

Un patrimonio gastronomico da custodire gelosamente

LAURA LATORRE
Responsabile Ufficio Qualità
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Dell'elenco dei prodotti tradizionali, del suo significato, della sua valenza è stato detto di tutto, con il risultato di ingenerare spesso confusioni, allarmismi e a volte false illusioni. Ritengo pertanto quanto mai utile sgombrare il campo da ogni errata interpretazione e fare chiarezza, partendo dall'analisi del quadro normativo che regola la materia.

Il quadro normativo nazionale ed europeo

L'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante disposizioni in materia di individuazione dei prodotti tradizionali agroalimentari, allo scopo di «promuovere e diffondere le produzioni agroalimentari italiane tipiche e di qualità», prevedeva la costituzione di un apposito comitato con il compito di redigere un atlante del patrimonio gastronomico.

Su questo articolo la Commissione europea aveva avviato una procedura di infrazione, contestando all'Italia la possibilità di creare una categoria di prodotti "tradizionali" che, discriminando gli analoghi prodotti provenienti da altri

Stati membri, avrebbe ostacolato la libera circolazione, in violazione dell'articolo 30 del Trattato istitutivo della Comunità e della giurisprudenza costante della Corte di giustizia europea.

Nel luglio del 1999, su incarico del ministro pro-tempore, ho partecipato all'incontro bilaterale con i rappresentanti della Commissione ed in quella sede si è chiarito che lo scopo della norma finita sotto procedura di infrazione era quello di avviare una iniziativa culturale di recupero delle produzioni locali, attraverso una sorta di censimento delle "produzioni tradizionali", anche per poter accedere, ove necessario, alle deroghe sanitarie.

La tutela comunitaria, attuata con i regolamenti (CEE) 2081/92 e 2082/92, non risultava infatti applicabile ad alcune realtà produttive, soprattutto di nicchia, sulle quali era necessario intervenire per arrestare il fenomeno della loro scomparsa. Con queste precisazioni ed entro questi limiti, la Commissione ha fatto cadere le obiezioni all'elenco nazionale dei prodotti tradi-

zionali. Così è stato emanato il decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 di adozione del regolamento «recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173».

Cosa sono i prodotti tradizionali

Il regolamento ha definito «prodotto agroalimentare tradizionale» quello le cui metodiche produttive sono state seguite in maniera omogenea, secondo regole tradizionali, per almeno 25 anni. Ha inoltre previsto che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettessero gli elenchi regionali o provinciali dei propri prodotti agroalimentari al ministero delle Politiche agricole e forestali, competente all'istituzione ed alla pubblicazione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali.

Il decreto ministeriale n. 350/99 ha anche disciplinato le modalità per l'ac-

cesso alle deroghe sanitarie, prevedendo l'emanazione di un successivo decreto del ministero della Sanità, di concerto con il Mipaf ed il ministero dell'Industria. Dopo l'emanazione del decreto, in alcuni incontri tra Mipaf ed enti locali si è concordato che ciascuna Regione e Provincia autonoma trasmettesse insieme all'elenco una scheda di individuazione di ciascun prodotto, contenente le sue ca-



Coppia ferrarese.

(Foto desunta dal volume "Sapori e valori dell'Emilia-Romagna")

ratteristiche produttive ed elementi che comprovassero la sua tradizionalità.

Inoltre, per i prodotti per i quali si richiedeva la deroga sanitaria, è prevista una scheda aggiuntiva nella quale individuare i rischi ed i possibili pericoli che possono nascere durante le fasi di lavorazione del prodotto, nonché le procedure operative in grado di assicurare uno stato soddisfacente di igiene e disinfezione dei materiali di contatto e dei locali di lavorazione, salvaguardandone le caratteristiche di tipicità, salubrità e sicurezza. Sulla scheda aggiuntiva devono essere riportate anche le considerazioni dei Servizi sanitari regionali o provinciali.

Un paniere nazionale con 2.188 specialità

Così, entro il 12 aprile 2000, gli enti locali hanno inviato i loro elenchi e le relative schede al Mipaf che, dopo le necessarie verifiche, ha emanato il decreto 18 luglio 2000 di «pubblicazione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali», nel quale sono stati catalogati ben 2.188 prodotti.

Per quanto concerne le deroghe sanitarie, con un decreto del 25 luglio dello scorso anno, emanato dal ministero della Sanità, di concerto con il Mipaf ed il ministero dell'Industria, si è stabilito che i prodotti iscritti nell'elenco possono ottenere deroghe finalizzate alla conservazione del patrimonio gastronomico, purché sia salvaguardata l'igienicità della produzione e sia garantito che il prodotto finale risponda ai requisiti di salubrità e sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Le schede aggiuntive di deroga, trasmesse dagli enti locali unitamente ai loro elenchi, esaminate dal Mipaf, che avrebbe poi dovuto trasmetterle ai ministeri della Sanità e dell'Industria, sono però risultate spesso carenti di idonee motivazioni o prive delle osservazioni degli organi sanitari locali.

Perciò nel luglio 2000, in un incon-



Cipolla di Medicina.

(Foto Trentini)

tro tra enti locali, ministero della Sanità e Mipaf, muovendo dalla constatazione che, ove nel processo produttivo di un prodotto tradizionale si accertasse una difformità dallo standard produttivo massificato, fosse necessario individuare fondati elementi tecnici che giustificassero il mantenimento delle difformità, si è concordato sull'opportunità di un coordinamento fra lo stesso ministero della Sanità e gli uffici sanitari regionali e provinciali, per assicurare un'omogeneità di standard valutativo nell'esame delle richieste di deroga. Il ministero della Sanità ha fornito le necessarie indicazioni agli organi sanitari locali solo poche settimane fa, nel gennaio 2001, per cui nessun prodotto tradizionale ha potuto ancora ottenere la deroga sanitaria.

Il significato dell'iniziativa

Questo per quanto riguarda il quadro normativo nel quale si inquadra l'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali. Ma qual è dunque il significato da attribuire all'elenco? L'elenco è un censimento dei prodotti tradizionali italiani, una lista aperta, nel senso che annualmente subisce una revisione, ossia l'inserimento di altre produzioni oppure la cancellazione di quei prodotti che, nel corso dell'anno, hanno ottenuto il riconoscimento comunitario come Dop (Denominazione origine protetta) o Igp (Indicazione geografica protetta).

È bene sottolineare che le denominazioni dei prodotti tradizionali non sono tutelate giuridicamente a ragione del loro inserimento nell'elenco, né d'altra parte potrebbero esserlo; e ciò perché la regolamentazione comunitaria non consente il riconoscimento e quindi la tutela di alcuna denominazione a livello nazionale, fatta eccezione per il settore vitivinicolo. Al momento dell'immissione sul mercato, i prodotti inseriti nell'elenco non possono neppure fregiarsi della qualificazione "tradizionale", stante l'orientamento contrario espresso dalla Comunità europea, ma possono contenere nell'etichettatura riferimenti al predetto elenco.

Qual è dunque il vantaggio che deriva alle produzioni tradizionali dal loro inserimento nell'elenco? È innanzitutto la riscoperta di produzioni che, in alcuni casi, rischiavano di scomparire nel cambio generazionale, con conseguente perdita di un ingente patrimonio storico-socio-culturale, oltre che gastronomico.

È la possibilità offerta ad alcune produzioni di accedere alle deroghe sanitarie, consentendo la conservazione di metodiche produttive tramandate da generazioni e capaci di conferire al prodotto caratteristiche particolari. È, in alcuni casi, il gradino dal quale partire per avviare il procedimento di riconoscimento comunitario del marchio Dop o Igp. E questo, se forse non è tutto ciò che alcuni volevano o credevano fosse, non è senza dubbio poco. □